

CONVENZIONE TRIENNALE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LA SOCIETÀ E.R.V.E.T - EMILIA-ROMAGNA-VALORIZZAZIONE ECONOMICA TERRITORIO S.p.A. AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. N. 25/1993 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13 maggio 1993, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, la Regione Emilia-Romagna stipula una apposita convenzione con la società E.R.V.E.T. - Emilia-Romagna - Valorizzazione economica territorio S.p.A., che indica il programma delle attività affidate dalla Regione alla società e regola i relativi rapporti.

A tal fine

L'anno 2012 il giorno 14 del mese di dicembre, fra Vasco Errani, che interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione Emilia-Romagna, come da deliberazione della Giunta regionale n. 1680 del 13 novembre 2012, esecutiva ai sensi di legge, e Elisa Valeriani, legale rappresentante della società E.R.V.E.T. - Emilia-Romagna - Valorizzazione economica territorio S.p.A., con sede in Bologna, Via Morgagni n. 6, codice fiscale 00569890379,

si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1

Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Emilia - Romagna (di seguito indicata come "Regione") e la società E.R.V.E.T. - Emilia-Romagna - Valorizzazione economica territorio S.p.A. (di seguito indicata come "ERVET") ai fini della realizzazione del programma delle attività affidate alla società ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13 maggio 1993, n. 25 e s. m. (di seguito indicata come "legge") e dell'art. 6, comma 2 dello statuto della società.

ERVET realizza azioni previste dall'art. 3 della legge nel rispetto degli indirizzi e delle priorità indicate nel programma allegato alla presente convenzione; assicura inoltre il sostegno all'amministrazione regionale, agli enti locali e alle agenzie di sviluppo territoriale degli stessi negli ambiti di iniziativa previsti dall'art. 3 della legge nel rispetto degli indirizzi e delle priorità

indicate nel programma allegato alla presente convenzione e nel programma annuale di attività nel rispetto della normativa vigente.

Art. 2

Programma delle attività

La Regione affida a ERVET le attività da realizzare nel triennio di validità della presente convenzione individuate nel programma allegato nell'ambito delle iniziative previste all'art. 3 della legge ed ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge e dell' articolo 6, comma 2 dello statuto della società, stabilendo gli indirizzi ed indicando le relative priorità.

Il programma si articola come segue:

1. Premessa
2. Le linee di attività
3. Piano finanziario triennale 2013-2015

Il programma può essere aggiornato mediante la stipula di un atto integrativo della presente convenzione.

Per la realizzazione delle attività di cui al programma allegato alla presente convenzione la Regione conferisce a ERVET, secondo le modalità indicate negli articoli 5 e 6 della presente convenzione, i finanziamenti previsti nella deliberazione della Giunta regionale relativa al programma annuale di attività, delle sue eventuali integrazioni o variazioni, approvate nel rispetto dell'art. 6 della legge, e nei limiti delle risorse stanziare nel bilancio di previsione della Regione.

Qualora il programma preveda attività da realizzare in più annualità, autonome e distinte sotto il profilo giuridico e contabile, sarà il programma annuale di attività a specificare e individuare delle singole azioni da realizzare in rapporto agli esercizi finanziari indicando la relativa copertura finanziaria.

Entro 9 mesi dalla scadenza della presente convenzione la Regione e ERVET si impegnano a verificare congiuntamente la realizzazione delle attività previste nel programma allegato alla presente convenzione nonché i risultati raggiunti.

Art. 3

Programma annuale di attività

ERVET si impegna a presentare alla Giunta regionale entro il 31 ottobre di ciascun anno il programma annuale di attività ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6 della legge e dall'art. 16, comma 2 dello statuto della società. Il programma annuale deve indicare:

- le attività da realizzare nell'anno di riferimento e le singole attività progettuali;
- le fasi di attuazione delle attività con eventuali scadenze intermedie;
- il piano finanziario del programma articolato per singole attività ;
- il corrispettivo a carico della Regione;
- gli eventuali cofinanziamenti del programma.

La Giunta regionale approva, sentita la competente Commissione consiliare, entro il 31 dicembre di ciascun anno o comunque contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione annuale, il programma annuale di attività; con la medesima deliberazione sono programmate le risorse finanziarie necessarie per far fronte al corrispettivo a carico della Regione.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 6 della legge la Giunta regionale con apposita deliberazione può integrare o variare il programma annuale in accordo con ERVET; con la medesima deliberazione proposta dalla struttura regionale individuata al successivo art. 4 sono programmate le risorse finanziarie necessarie per far fronte al corrispettivo a carico della Regione.

Art. 4

Attuazione del programma annuale

La Presidenza della Giunta regionale assicura il coordinamento dell'attuazione della presente convenzione, del programma allegato e del programma annuale con particolare riguardo alle attività e alle azioni aventi carattere di trasversalità e di integrazione delle politiche a livello territoriale. In particolare la Direzione Generale Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e relazioni internazionali cura ed assicura il coordinamento fra le strutture organizzative della Regione.

Nell'ambito del coordinamento generale la Direzione generale Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese. Relazioni europee e relazioni internazionali svolge le attività indicate all' articolo 7 (verifiche) della presente convenzione, avvalendosi della collaborazione delle Direzioni interessate.

Entro 30 giorni dall'approvazione del programma annuale da parte della Giunta regionale, ERVET comunica alla Direzione generale Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e relazioni internazionali i nominativi dei soggetti responsabili delle attività indicate nel programma annuale; nell'ambito del coordinamento generale, la Direzione generale Programmazione Territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e relazioni internazionali della Regione comunica a sua volta a ERVET i nominativi dei referenti delle singole attività. Entro 30 giorni dall'approvazione di integrazioni o variazioni del programma annuale ERVET la Direzione generale Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e relazioni internazionali comunicano i nominativi, rispettivamente, dei responsabili e dei referenti delle attività.

Art. 5

Modalità di conferimento dei finanziamenti

Il Direttore generale della Direzione Generale Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e relazioni internazionali adotta gli atti per l'impegno della spesa relativa ai finanziamenti programmati nella deliberazione di approvazione del programma annuale afferenti a Unità previsionali di base e capitoli di spesa assegnate alla propria Direzione nel rispetto delle modalità indicate nell'art. 6.

Qualora le risorse finanziarie per la realizzazione del programma annuale di attività siano rinvenute in Unità previsionali di base e capitoli di spesa non assegnati alla Direzione Generale Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e relazioni internazionali, all'impegno della spesa provvede il Direttore generale al quale sono assegnate le risorse nel rispetto delle modalità indicate nell'art. 6.

Gli atti di impegno della spesa sono adottati dai competenti Direttori generali successivamente all'approvazione del programma annuale da parte della

Giunta regionale, previa presentazione da parte di ERVET del piano delle attività previste e della relativa articolazione di spesa e della sua validazione da parte del Direttore generale competente.

Art. 6

Rendicontazione e liquidazione dei corrispettivi

ERVET si impegna a presentare un rendiconto, articolato per voci di spesa e redatto sulla base delle risultanze della contabilità analitica, dei costi sostenuti per la realizzazione delle singole attività indicate nel programma annuale corrispondenti a quanto indicato nel piano finanziario contenuto nello stesso programma annuale. La documentazione relativa alle spese sostenute è conservata da ERVET ed è a disposizione della Regione per l'effettuazione delle verifiche di cui all'art.7.

Fermo restando l'ammontare complessivo degli oneri a carico della Regione indicati relativamente alle singole attività nel piano finanziario contenuto nel programma annuale, è consentita una variazione dell'articolazione di spesa all'interno delle singole attività nei limiti della percentuale massima del 20% previa comunicazione al dirigente regionale competente. Variazioni ulteriori devono essere preventivamente autorizzate dal Direttore generale competente nell'ambito del coordinamento generale.

Alla liquidazione dei corrispettivi provvede il dirigente competente, previa presentazione di regolare fattura nel rispetto delle seguenti modalità:

- un acconto pari al 40 % dei corrispettivi per la realizzazione del complesso delle attività oggetto del programma annuale entro 2 mesi dalla approvazione del programma annuale previa presentazione di attestazione dell'inizio delle attività e di una dichiarazione sullo stato di avanzamento delle stesse;
- un ulteriore importo pari al 50% dei corrispettivi per la realizzazione del complesso delle attività oggetto del programma a presentazione di una attestazione sullo stato di avanzamento delle stesse dalla quale si evincano costi sostenuti almeno pari al 70% dell'importo complessivo corrisposto in sede di primo acconto;
- il saldo per ciascuna attività pari al 10% entro il 30 giugno dell'anno successivo al programma annuale a completa realizzazione delle singole attività previste nel programma stesso, previa verifica dei risultati

conseguiti e delle spese sostenute, dietro presentazione:

- a) di una relazione attestante la realizzazione delle attività previste nel programma annuale ed i risultati conseguiti, integrata da idonea documentazione se ed in quanto prevista dal programma;
- b) del rendiconto di cui al presente articolo sulla base di un modello concordato di rendicontazione.

Ai fini della liquidazione finale il referente regionale di cui al punto 3 dell'art. 4 attesta la corrispondenza delle attività realizzate con quelle previste nel programma annuale.

In sede di liquidazione finale, qualora una o più attività indicate nel programma annuale non fossero attuate in tutto o in parte il corrispettivo della Regione verrà rapportato alle attività effettivamente svolte e agli eventuali cofinanziamenti di altri soggetti pubblici o privati.

In sede di liquidazione finale, eventuali finanziamenti programmati dalla Regione ma non utilizzati in tutto o in parte per le attività indicate nel programma annuale non potranno essere imputati ad altre attività indicate nello stesso.

Art. 7

Verifiche della Regione

La Regione effettua le verifiche sulla realizzazione e sui risultati delle attività oggetto della presente convenzione in particolare attraverso:

- incontri periodici di verifica;
- relazioni periodiche sullo stato di avanzamento delle iniziative;
- richieste di atti e delle necessarie documentazioni.

Nel corso della realizzazione delle attività oggetto del programma la Regione può definire con ERVET le forme e le modalità per riorientare le azioni previste al fine del raggiungimento dei risultati, fermo restando quanto approvato nel programma annuale.

ERVET si impegna a collaborare con la Regione nello svolgimento delle verifiche previste dal presente articolo nonché a trasmettere alla Direzione Generale Programmazione

territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e relazioni internazionali una relazione periodica sulle attività svolte.

ERVET si impegna inoltre a trasmettere alla Direzione Generale Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e relazioni internazionali e alla Direzione interessata, prima della liquidazione del saldo, una relazione che illustri compiutamente i contenuti delle attività svolte ed i risultati conseguiti ai sensi di quanto previsto all'art. 6 della presente convenzione.

In ogni caso la Regione può effettuare verifiche ritenute opportune con modalità, da concordare con ERVET, diverse da quelle indicate nel presente articolo.

Art. 8 Durata della Convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dalla data della stipula, salvo disdetta di una delle parti. Sono, comunque, fatti salvi i rapporti giuridici ed economici che nascono dalla convenzione stessa.

La Regione può risolvere in ogni tempo la presente convenzione in caso di grave inadempimento di ERVET tale da compromettere la realizzazione del complesso delle attività oggetto del programma e se la diffida a ERVET sia rimasta senza effetti per venti giorni dalla notifica.

In caso di risoluzione della convenzione ERVET avrà solo diritto a ottenere la corresponsione del corrispettivo per le attività svolte fino alla data della risoluzione limitatamente a quelle ritenute valide e accettate dall'amministrazione regionale, salvo compensazioni per il danno subito dalla Regione secondo le norme comuni.

Art. 9 Proprietà e diffusione dei risultati

I risultati delle attività e i materiali prodotti da ERVET in relazione alle attività affidate dalla Regione ai sensi della presente convenzione restano di esclusiva proprietà della Regione, la quale potrà avvalersene nel modo che riterrà opportuno senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta da parte di ERVET.

In caso di utilizzazione e/o diffusione dei materiali di cui al punto precedente, la Regione si impegna a indicare il nome ed il logo di ERVET sulle pubblicazioni, audiovisivi, video e, in generale, sulla relativa documentazione, rispettando il diritto dell'autore della citazione e coinvolgendo ERVET nella presentazione degli stessi.

ERVET si impegna a comunicare anticipatamente la propria volontà di pubblicare in formato cartaceo ed elettronico i documenti, gli studi e le analisi che non abbiano caratteri di riservatezza.

ERVET si impegna a comunicare anticipatamente la partecipazione a convegni scientifici nazionali e internazionali, call for papers, workshop e seminari sulle tematiche oggetto di analisi e di studio.

Art. 10

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003 e con le modalità, i compiti e le funzioni definite dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 960/05, la Regione designa ERVET responsabile dei trattamenti dei dati personali effettuati nella realizzazione delle attività affidate con la presente convenzione.

Art. 11

Controversie

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si applicano le norme del codice civile.

Per la risoluzione di eventuali controversie si conviene di eleggere esclusivamente il Foro di Bologna.

Art. 12


Spese di registrazione

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.

Bologna, 14.12.2012


Il Presidente della Regione
Emilia Romagna

Vasco Errani



Il Presidente di Ervet

Elisa Valeriani



REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

RPL.2012. 0000240
del 18/12/2012



